

6.13 Esenzione - Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

Spett.le (fornitori/produttori di imballaggio):

Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA / Codice fiscale

e p.c.: **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su imballaggi primari a contatto diretto con prodotti farmaceutici e medicinali.

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Indirizzo

PEC

Codice fiscale Partita IVA

con la presente dichiara di essere Consorziata CONAI.

Nel rispetto della deliberazione del **Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,**

dichiara

- di essere (indicare se produttore, commerciante e/o importatore)

di prodotti farmaceutici e medicinali, definiti principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato dalle normative nazionali e comunitarie in vigore nel tempo;

- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi primari in

acciaio carta plastica

alluminio legno vetro

a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o inclusi nei quantitativi smaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e Data

In fede (il legale rappresentante)

Istruzioni per la compilazione

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dalle normative nazionali e comunitarie in vigore nel tempo:

- _____ principio attivo;
- _____ intermedio chimico;
- _____ prodotto attivo formulato.

CONDIZIONI

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE**.

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione:

- a** non deve essere esposto il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari;
- b** dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto". Tale dicitura deve essere apposta anche nelle fatture di vendita dei prodotti farmaceutici e medicinali emesse dai soggetti che usufruiscono dell'esenzione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.13, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i prodotti farmaceutici e medicinali ed è valido fino a revoca. Nel caso di importazione, il modulo 6.13 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.



Il modulo 6.13 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e

inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.



A partire dall'anno 2018 è prevista una nuova procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici e medicinali, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private, se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

La nuova procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione con il modulo 6.13. VEDI: Sito www.conai.org, "Circolari applicative", Circolare CONAI del 4 dicembre 2017.

